

PNRR

PIANO COMPLEMENTARE  
AREE SISMA CENTRO ITALIA  
2009 - 2016



**Schede Progetto**

**I REGIMI DI AIUTO NELLE MISURE  
B2.1 e B2.3**



Commissario Straordinario  
Ricostruzione Sisma 2016  
Presidenza del Consiglio dei Ministri



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Struttura di Missione Sisma 2009  
Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione  
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009



Dipartimento  
Casa Italia  
Presidenza del Consiglio  
dei Ministri

# I REGIMI DI AIUTO – LE FONTI NORMATIVE

- Bando relativo alla Misura
- Comunicazione della Commissione (2022/C 131 I/01)-Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina
- Comunicazione della Commissione (2021/C 473/01)-Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19
- Comunicazione della Commissione C(2022) 1545 final -Modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027)
- Regolamento 2021/1060 per il 2021-2027
- Regolamento UE 2018/1046 (Regolamento finanziario)
- Reg. 651/2014 (GBER-Aiuti di stato)
- Reg. 1407/2013 (aiuti de minimis)
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22

## Va inoltre considerato:

- Regolamento UE 241/2021- Dispositivo per la ripresa e la resilienza

# I REGIMI DI AIUTO – Definizioni principali

- **«Operazione»** – un progetto, un contratto, un’azione o un gruppo di progetti selezionati nell’ambito del programma
- **«Beneficiario»:**
  - a) un organismo pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica, responsabile dell’avvio o sia dell’avvio che dell’attuazione delle operazioni;
  - b) nel contesto dei partenariati pubblico-privato («PPP»), l’organismo pubblico che ha avviato l’operazione PPP o il partner privato selezionato per attuarla;
  - c) nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l’impresa che riceve l’aiuto;
- **«Destinatario finale»** – persona giuridica o fisica che riceve il sostegno mediante il beneficiario

# I REGIMI DI AIUTO – Principi generali sull'ammissibilità delle spese

Una spesa è rimborsabile se:

- **Pertinente ed imputabile** ad un'operazione selezionata
- **Congrua e ragionevole**, ossia di importo ragionevole e rispettosa del principio di sana gestione finanziaria, razionale allocazione delle risorse ed economicità della gestione e alle normali condizioni di mercato come definito dal Reg. (UE) n. 651/2014(GBER)
- **Comprovata** da idonea documentazione giustificativa
- **Sostenuta e pagata** nel periodo di ammissibilità definito dal bando
- **Tracciabile e verificabile** mediante la completa e corretta tenuta della documentazione e un conto corrente dedicato
- **Contabilizzata mediante un metodo di contabilità separata**

# I REGIMI DI AIUTO – La decorrenza del periodo di ammissibilità della spesa

una spesa è rimborsabile se:

- **Sostenuta e pagata** successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento
- L'eventuale avvio della realizzazione del programma d'investimenti prima della data di ammissibilità della spesa può compromettere l'agevolabilità complessiva del programma d'investimenti
- Non costituiscono evidenze dell'intervenuto avvio del programma d'investimenti:
  - l'acquisto del suolo e/o dell'edificio in cui sarà realizzata l'attività economica
  - la realizzazione di un business plan/studio di fattibilità/preventivazione
  - la richiesta delle autorizzazioni amministrative per la realizzazione dell'investimento

# I REGIMI DI AIUTO – Concetto di «spesa effettivamente sostenuta»

- Le spese sostenute dai beneficiari sono **sostenute in denaro attraverso un conto corrente dedicato;**
- Con specifiche modalità di pagamento: il bonifico bancario (es. no assegni, no RI.BA, carte di credito ammesse solo in casi strettamente necessari per impossibilità uso bonifico);
- Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario o del sostegno finanziario di un altro regime previsto nella stessa misura; (c.d. «**divieto del doppio finanziamento**»)

# I REGIMI DI AIUTO – Concetto di «spesa comprovata»

- L'ammissibilità della spesa sostenuta in attuazione di un programma d'investimenti **deve essere documentata**
- Costituiscono evidenze dell'effettività della spesa sostenuta i seguenti «**titoli**» principali:
  - Fatture - Note debito - Altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente
- E' richiesta l'apposizione del c.d. «**timbro di annullamento elettronico**» per evitare il rischio di «doppio finanziamento» ovvero l'indicazione sulla fattura degli estremi del finanziamento di cui usufruisce il beneficiario e della relativa operazione (Codice Unico di Progetto (CUP), titolo del Progetto e Programma di riferimento; analoghe informazioni andranno inserite nelle causali dei bonifici).
- La documentazione deve essere conservata dal beneficiario nei tempi indicati dal provvedimento di concessione delle agevolazioni al fine di consentire le eventuali attività di controllo da parte delle autorità competenti (cinque anni dalla conclusione del progetto)
- I cespiti acquistati con le agevolazioni debbono essere registrati e contabilizzati con contabilità separata nelle forme previste dalla normativa civilistica e fiscale applicabile;
- Si considera contabilità separata anche l'utilizzo di un codice che permetta di identificare in maniera chiara la contabilità del progetto

# I REGIMI DI AIUTO – Acquisto di terreni

L'acquisto di terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile alle seguenti condizioni:

- La sussistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione
- La percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione rappresentata dall'acquisto del terreno **non supera il 10% del totale del regime di aiuto utilizzato**
- La presentazione di una perizia giurata di stima redatta «*da un esperto qualificato ed indipendente*» che attesti il valore di mercato del bene



# I REGIMI DI AIUTO – Acquisto di edifici

L'acquisto di edifici già costruiti costituisce una spesa ammissibile purché sia direttamente connesso all'operazione e per un importo non superiore al 50% dell'investimento, alle seguenti condizioni:

- Che sia presentata una **perizia giurata di stima**, redatta da soggetti qualificati che attestino il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario
- Che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei **dieci anni precedenti**, di un finanziamento nazionale o comunitario
- Che l'immobile non sia interessato da situazioni di abuso e/o irregolarità con le normative urbanistiche e/o paesaggistiche applicabili (il DPR 22/2018 è più permissivo)
- Che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dal programma
- Che d'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione

# Principio della «stabilità delle operazioni»

---

L'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e per la nuova programmazione l'art.65 del Reg. (UE) n.1060/2021 stabiliscono in relazione al principio della “**stabilità delle operazioni**”, che per un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito è rimborsato laddove, **entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario**, si verifichi quanto segue:

- a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

**L'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013**, prevede che il contributo fornito è rimborsato laddove, **entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario**, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI.

# Combinazione di più regimi di aiuto su diverse spese ammissibili

---

Le misure offrono la possibilità di combinare più regimi di aiuto su diverse spese ammissibili.

In concreto, questa possibilità consente di utilizzare i vari regimi messi a disposizione in modo da ottimizzare, come risultato finale, l'entità del cofinanziamento a carico del proponente.

Utilizzando, ad esempio, per la parte edilizia, un regime di aiuto che prevede un cofinanziamento del 50% e per la parte attrezzature e arredi (di pari costo della parte edilizia) un regime che prevede un cofinanziamento del 20%, è possibile ottenere un cofinanziamento complessivo a carico del proponente pari al 35% del costo del progetto.

# Agevolazioni (consolidamento e sviluppo) - Scheda Progetto

## B.2.1.

### Possibili combinazioni di regimi di aiuto

1. per le **aree non ricadenti** nelle zone di cui all'art. 107, paragrafo 3, lett. C, del TFUE, per le agevolazioni deliberate entro il 31/12/2022

- piccole imprese – contributo massimo del 35%
- medie imprese – contributo massimo del 25%

misure che possono essere usate in combinazione, su diversi costi ammissibili, con

- «de minimis», massimale di € 200.000 (fino all'80% della voce di spesa), oppure
- «sezione 2.1. del Quadro Temporaneo Ucraina», massimale di € 500.000 (fino all'80% della voce di spesa), per le agevolazioni deliberate entro il 31/12/2022

2. per le **aree ricadenti** nelle zone di cui all'art. 107, paragrafo 3, lett. C, del TFUE, subordinatamente all'approvazione del regime (3.13 Quadro temporaneo Covid) da parte della Commissione Europea e per le agevolazioni deliberate entro il 31/12/2022

- piccole imprese – contributo massimo del 50%
- medie imprese – contributo massimo del 40%

misure che possono essere usate in combinazione, su diversi costi ammissibili, con

- «de minimis», massimale di € 200.000 (fino all'80% della voce di spesa) , oppure
- «sezione 2.1. del Quadro Temporaneo Ucraina», massimale di € 500.000 (fino all'80% della voce di spesa), per le agevolazioni deliberate entro il 31/12/2022

# Agevolazioni (consolidamento e sviluppo) - Scheda Progetto

## B.2.1.

### Possibili combinazioni di regimi di aiuto

#### 3. in alternativa, su **tutte le aree**

- «de minimis», massimale di € 200.000 (fino all'80% della voce di spesa), oppure
- «sezione 2.1. del Quadro Temporaneo Ucraina», massimale di € 500.000 (fino all'80% della voce di spesa), per le agevolazioni deliberate entro il 31/12/2022

#### 4. per imprese di **tutte le aree**, operanti nei settori della cultura e della conservazione del patrimonio culturale, di cui all'art. 53 GBER

- fino ad un massimo di €1.200.000 (non superiore all'80% della voce di spesa)

misura che può essere usata in combinazione, su diversi costi ammissibili, con

- «de minimis», fino ad un massimo di € 200.000 (fino all'80% della voce di spesa), fermo restante un massimale complessivo degli aiuti di € 2.000.000

#### 5. per imprese di **tutte le aree**, operanti nei settori delle infrastrutture sportive, di cui all'art. 55 GBER

- fino ad un massimo di € 1.050.000 (non superiore all'70% della voce di spesa)

misura che può essere usata in combinazione, su diversi costi ammissibili, con

- «de minimis», fino ad un massimo di € 200.000 (fino all'80% della voce di spesa), fermo restante un massimale complessivo degli aiuti di € 2.000.000

#### 6. per gli agriturismi è previsto:

- «de minimis», massimale di € 200.000 (fino all'80% della voce di spesa), oppure
- «sezione 2.1. del Quadro Temporaneo Ucraina», massimale di € 500.000 (fino all'80% della voce di spesa), per le agevolazioni deliberate entro il 31/12/2022



# Grazie

---

Per quanto non specificato si rinvia ai bandi e ai formulari